

STATUTO

ART. 1 - (Denominazione - sede- Durata)

1. E' costituita, con riferimento all' art.18 della Costituzione Italiana nel rispetto dell'art. 36, 37 e 38 del Codice Civile l'associazione denominata:
"A.M.I. - AGOPUNTURA MEDICA INTEGRATA" con sede in Via Pantaneto n. 71, nel Comune di Siena.
Potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni in altre città d'Italia o all' estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
2. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - (Finalità- Scopo)

1. L'associazione non persegue finalità di lucro. Essa è apartitica, aconfessionale, senza discriminazioni razziali o sociali. Nasce come unione spontanea di persone che si propongono in generale l'approfondimento di teoria e pratica delle varie metodologie specifiche di applicazione a cui si presta l'Agopuntura e le altre medicine complementari e alternative. Il progetto nasce dalla presa di coscienza dell'attuale situazione della pratica dell'agopuntura e delle altre medicine integrate, complementari e alternative che, seppure assai diffuse, spesso si trovano ad essere svincolate da figure e contesti professionali appropriati nonostante che la legislatura italiana preveda che debbano essere praticate esclusivamente da chi abbia conseguito la laurea in medicina. A corredo dell'attività primaria essa si prefigge anche di diffondere la conoscenza dell'agopuntura e delle altre medicine complementari e alternative nella prospettiva della medicina integrata ovvero della integrazione scientifica e applicazione diagnostica e terapeutica di tecniche provenienti da altre culture ma integrabili dal nostro sistema con l'obiettivo di aumentare la qualità della cura al paziente e di eliminare o ridurre la tossicità dei trattamenti farmacologici.
2. Le finalità che si propone sono in particolare:
 - a) divulgare presso la classe medica e presso le varie istituzioni le potenzialità del trattamento con agopuntura e le altre medicine complementari e alternative;
 - b) promuovere la didattica in agopuntura e nelle altre medicine complementari e alternative tramite l'organizzazione di eventi, convegni, corsi e quanto altro ritenuto necessario a tal fine;
 - c) promuovere la ricerca scientifica in agopuntura e nelle altre medicine complementari e alternative, sia direttamente che tramite altri enti o soggetti;
 - d) promuovere - fatta salva la premessa apartitica - la sensibilizzazione presso istituzioni, partiti, movimenti e altre associazioni, rispetto al tema del mantenimento dell'efficienza del SSN tramite il contributo medico e ottimizzatore dell'Agopuntura e delle altre medicine complementari integrabili.
 - e) ricercare i fondi e/o finanziamenti agevolati necessari per lo svolgimento dei vari progetti verso i quali l'associazione intenderà rivolgersi nonché borse di studio;
 - f) promuovere varie iniziative editoriali sull'agopuntura e sulle altre medicine complementari e alternative anche al fine di rendere fruibili i testi scritti in altre lingue;
 - g) lavorare al fine di divenire un punto di riferimento sia per gli addetti ai lavori che per tutte le altre persone sulla gestione e definizione degli aspetti scientifici e medico-legali dell'agopuntura e delle altre medicine complementari e alternative;
 - h) sviluppare e definire i protocolli d'uso in collaborazione con centri e strutture specializzate al fine di renderli fruibili ai singoli professionisti nonché a cliniche e centri di ricerca;
 - i) Supportare e sostenere la diffusione e l'utilizzo di strumenti e prodotti specifici provenienti anche da altre culture mediche rendendoli adeguati alle normative sanitarie italiane ed europee.

ART. 3 - (Associati)

1. L'adesione all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzione di razza, sesso, nazionalità, religione, credo politico che intendono condividere gli scopi indicati all' art.2, collaborare per il loro perseguimento ed accettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. Possono fare parte dell'associazione anche le persone giuridiche, per il tramite di un delegato delle stesse.
2. Il candidato che intende associarsi all' Associazione deve fare richiesta di ammissione, sottoscrivendo ed inoltrando un'apposita domanda nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità, impegnandosi a versare la quota associativa. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. L'eventuale diniego andrà motivato.
3. Non possono essere ammessi associati temporanei.
4. Ci sono 5 categorie di associati:

FONDATORI: tutti coloro che hanno promosso la costituzione dell'associazione e sottoscritto l'atto costitutivo e lo statuto, assicurandone i mezzi finanziari iniziali.

ORDINARI: le persone fisiche e giuridiche la cui domanda di ammissione è accettata dall'assemblea degli associati ed ottemperano alle disposizioni dello statuto ed eventuale regolamento, incluso il regolare versamento delle quote associative.

VOLONTARI: tutti coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito;

SOSTENITORI: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,

BENEMERITI: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

5. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
6. L'associazione prevede l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

ART. 4 - (Diritti e doveri degli Associati)

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali doveri all'interno dell'associazione.
2. Tutti gli associati hanno il diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
3. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata purché autorizzate.
4. Gli associati devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. Il mancato pagamento provoca l'esclusione immediata.
5. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 - (Recesso ed esclusione dell'associato)

1. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. Motivi per l'esclusione: quote non pagate, oggettive attività concorrenziali o anche la sola mancanza di rispetto dei principi costitutivi, qualora giudicata tale dall'assemblea.
4. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 6 - (Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - Assemblea degli associati
 - Consiglio direttivo
 - Presidente
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito.

ART. 7 - (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare per posta ordinaria, elettronica, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno dei lavori;
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo e/o il Presidente lo ritiene necessario e urgente. Le modalità di convocazione di cui al punto n. 2 possono essere derogate e decise di volta in volta a seconda la necessità e/o l'urgenza.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea deve:
 - approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
 - fissare l'importo della quota sociale annuale;
 - determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - approvare l'eventuale regolamento interno;
 - deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei associati;
 - eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
 - deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

Amministratore
Quintini
Roberto

ART. 9 - (Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno degli Associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 10 - (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un membro dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 - (Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto da tre ai cinque membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti i componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
4. I consiglieri durano in carica per cinque anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Le prestazioni di tutti i consiglieri eletti sono fornite a titolo gratuito, fatto salvo l'eventuale rimborso delle spese appositamente documentate da questi sostenute.

ART. 12 - (Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea degli associati e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13 - (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari; contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo.
2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.
3. L'Associazione potrà corrispondere onorari e compensi, anche ai soci, solamente nel caso di prestazioni professionali specifiche e documentate nell'ambito delle attività organizzate dall'Associazione.
4. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale.

ART. 14 - (Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 15 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9.
2. L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analogha attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

ART. 16 - (Clausola compromissoria)

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti, in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Consiglio Direttivo.

ART. 17 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Clucetti
Autonole fore,
Pelloni

07 MAR. 2018

REGISTRATO A SIENA IL

AL N° *606* MOD. *3*

VERSATI EURO *duecento,00€*

Rosanna Santuc

~~.....~~

Rosanna Santuc

